



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Affari
Generali

Supporto Organi

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti
MP/AA/Ig*

Oggetto: Indizione delle votazioni suppletive dei componenti elettivi del Senato Accademico per la restante parte del triennio accademico 2024/2027 - Direttori di Dipartimento e delle votazioni dei componenti del Collegio di Disciplina per il triennio accademico 2025/2028

IL RETTORE

VISTI:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo emanato con DR Rep. 570/2023 del 1.8.2023 ed in particolare l'art. 18 che disciplina la composizione, la modalità di costituzione e la durata del mandato del Senato Accademico e l'art. 33, comma 2, che disciplina le funzioni, la composizione, la modalità di costituzione e la durata del mandato del Collegio di Disciplina;
- il DR. Rep. n. 1062/2024 del 2.10.2024 di costituzione del Senato Accademico per il triennio accademico 2024/2027 e seguenti;
- la delibera del Senato Accademico del 31/01/2022 di costituzione del Collegio di Disciplina per il quadriennio accademico 2021/22 – 2024-25;

DATO ATTO che:

- con DR. Rep. 242/2025 del 31.3.2025 il prof. Gianluca Danilo D'Urso è stato nominato Direttore del DIGIP in sostituzione del prof. Fabio Previdi, dimissionario dal 1.4.2025;
- il prof. Fabio Previdi, componente del Senato Accademico in qualità di Direttore di Dipartimento, è conseguentemente decaduto dal predetto mandato;
- non è stato possibile sostituire il prof. Fabio Previdi in Senato Accademico in mancanza di ulteriori candidati nominabili;
- l'articolo 6, comma 4, del Regolamento Generale di Ateneo emanato con DR 653/2024 del 17.6.2024 prevede che, in caso di anticipata cessazione di un componente del Senato Accademico, devono essere indette elezioni suppletive entro trenta giorni dalla data di cessazione e quindi, nel caso in specie, entro il 30.4.2025;

DATO ATTO altresì che in data 30.9.2025 scadono i mandati del Direttore di Dipartimento di Giurisprudenza, prof. Corrado Del Bò, e del direttore di dipartimento di Lettere filosofia comunicazione, prof. Alfredo Paternoster, entrambi componenti del Senato Accademico in qualità di Direttori di Dipartimento, con la conseguente necessità di indire entro il 1.8.2025 elezioni suppletive per la copertura di ulteriori due posti di Direttori di Dipartimento in Senato Accademico;

RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 29.4.2025 che, in deroga ai termini previsti dall'articolo 6, comma 4, del Regolamento Generale di Ateneo, ha approvato lo svolgimento nel mese di settembre 2025 delle operazioni di voto per l'elezione nel Senato Accademico di tutti e tre i Direttori di Dipartimento, di cui n. 1 cessato in data 1.4.2025 e n. 2 in scadenza il 30.9.2025;

DATO ATTO della scadenza del mandato dell'attuale Collegio di Disciplina fissata al 30.09.2025 e della conseguente necessità di indire entro il 1.8.2025 l'elezione dei nuovi componenti per il triennio accademico 2025 – 2028;

RITENUTO opportuno riunire le operazioni di voto in una sola tornata elettorale nel mese di settembre 2025 per garantire la massima partecipazione dell'elettorato attivo e per ridurre i costi connessi allo svolgimento delle procedure in modalità telematica;

RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo che al Titolo I – *Norme elettive*, Capo II – *Elezione delle rappresentanze nel Senato Accademico* e Capo VII – *Norme comuni*, disciplina le procedure applicabili all'elezione delle rappresentanze nel Senato Accademico;



RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo che al Titolo I – *Norme elettive*, Capo VI – *Elezioni del Collegio di Disciplina* e Capo VII – *Norme comuni*, disciplina le procedure applicabili all'elezione delle rappresentanze nel Collegio di Disciplina;

DECRETA

Art. 1

Indizione delle votazioni

1. Sono indette le votazioni per l'elezione dei seguenti componenti del Senato Accademico:
 - n. 3 Direttori di Dipartimento, rappresentanti delle diverse aree scientifico disciplinari dell'Ateneo, eletti dal personale docente e ricercatore dell'Ateneo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
2. Sono indette le votazioni per l'elezione dei seguenti componenti del Collegio di Disciplina:
 - per la prima sezione: n. 6 docenti di prima fascia, di cui n. 3 componenti effettivi e n. 3 componenti supplenti, eletti dai docenti di prima fascia dell'Ateneo;
 - per la seconda sezione: n. 6 docenti di seconda fascia, di cui n. 3 componenti effettivi e n. 3 componenti supplenti, eletti dai docenti di seconda fascia dell'Ateneo;
 - per la terza sezione: n. 6 ricercatori a tempo indeterminato, di cui n. 3 componenti effettivi e n. 3 componenti supplenti, eletti dai ricercatori dell'Ateneo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Art. 2

Durata del mandato

1. Il mandato dei rappresentanti nel Senato Accademico decorre dalla data del decreto di nomina fino al 30.9.2027. Il mandato di ciascun componente può essere immediatamente rinnovato una sola volta.
2. Il mandato dei rappresentanti del Collegio di Disciplina decorre dalla data indicata nel decreto di nomina e scade il 30 settembre 2028. Il mandato di ciascun componente può essere immediatamente rinnovato una sola volta.

Art. 3

Data delle votazioni e scrutinio

1. Le votazioni si effettueranno il giorno

Martedì 23 settembre 2025, dalle ore 9.30 alle ore 15.30

2. Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica con la procedura uVote Online, le cui modalità verranno comunicate con successivo provvedimento.
3. Alla chiusura delle operazioni di voto si procederà immediatamente allo scrutinio delle schede: dei risultati verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo (<https://www.unibg.it/elezioni>).

Art. 4

Elettorato passivo e attivo

1. L'elettorato passivo per i rappresentanti dei Direttori di Dipartimento spetta a coloro che saranno in carica al 1.10.2025.
2. Ai fini dell'elezione dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico l'elettorato attivo spetta al personale docente e ricercatore dell'Ateneo a tempo indeterminato e determinato.
3. Ai fini dell'elezione dei componenti nel Collegio di Disciplina l'elettorato passivo spetta:



- a. per la prima sezione del Collegio, ai professori di prima fascia, a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di elezione, in servizio presso le Università italiane;
 - b. per la seconda sezione del Collegio, ai professori di seconda fascia, a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di elezione, in servizio presso le Università italiane;
 - c. per la terza sezione del Collegio, ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di elezione, in servizio presso le Università italiane.
4. L'elettorato passivo per i componenti del Collegio di Disciplina è riservato a coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza di presentazione delle candidature.
5. L'elettorato passivo è riservato a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
6. Ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio di Disciplina, l'elettorato attivo spetta:
 - a. per la prima sezione del Collegio, ai professori di prima fascia dell'Ateneo;
 - b. per la seconda sezione del Collegio, ai professori di seconda fascia dell'Ateneo;
 - c. per la terza sezione del Collegio, ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo.
7. Per entrambe le elezioni l'elettorato attivo è attribuito a coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti al giorno precedente le votazioni e che li mantengono il giorno stesso delle votazioni.
8. L'elenco degli aventi diritto al voto viene reso pubblico, mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, almeno 10 giorni prima della data fissata per le votazioni.
9. Entro e non oltre 3 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco dell'elettorato attivo devono pervenire gli eventuali ricorsi, sui quali la Commissione elettorale decide provvedendo alle modifiche eventualmente necessarie.
10. L'elenco dell'elettorato attivo è integrato a seguito di eventuali variazioni fino al giorno antecedente la data delle votazioni.

Art. 5

Esclusioni dall'elettorato passivo e attivo

1. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo.
2. Il personale che si trova in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente è escluso dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa. Le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, salva diversa disposizione di legge.

Art. 6

Incompatibilità

1. Per l'elettorato passivo del Senato Accademico le incompatibilità sono quelle previste dall'art. 51 dello Statuto e dal Codice etico dell'Università degli Studi di Bergamo pubblicati sul sito web dell'Università (<http://www.unibg.it>).
2. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. g) dello Statuto, per tutta la durata del mandato i componenti del Senato Accademico non possono rivestire, tra l'altro, alcun incarico di natura politica, intendendo tale incompatibilità riferita a:
 - incarichi direttivi e di rappresentanza di partiti e movimenti politici, secondo i rispettivi statuti;
 - carica elettiva di componente presso il Parlamento europeo;
 - cariche negli organi elettivi e di governo nazionali e territoriali.
3. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo, non possono esercitare l'elettorato passivo per l'elezione del Collegio di Disciplina il Rettore, il Prorettore Vicario, il Decano, i



componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Senato Accademico, i Prorettori e i Direttori di Dipartimento dell'Ateneo.

Art. 7 Candidature

1. Le candidature, redatte secondo i modelli allegati al presente Decreto, devono pervenire in forma scritta all'Ufficio Elettorale.
2. Per le elezioni dei componenti del Senato Accademico le candidature, indirizzate all'ufficio elettorale dell'Università degli Studi di Bergamo, devono essere presentate al Protocollo dell'Università entro il **decimo giorno** precedente la data fissata per la votazione vale a dire **entro le ore 12 del giorno lunedì 15/9/2025.**
3. Per le elezioni dei componenti del Collegio di Disciplina le candidature, corredate dal curriculum e indirizzate al Rettore, devono essere presentate al Protocollo dell'Università entro le ore 12:00 del **ventesimo giorno** precedente la data fissata per la votazione, vale a dire **entro le ore 12:00 del giorno mercoledì 3/9/2025**

Nel caso in cui entro tale termine non pervengano almeno sei candidature per ciascuna sezione del Collegio, si procede alla riapertura dei termini per ulteriori cinque giorni per la presentazione di ulteriori candidature. Se alla scadenza dell'ulteriore termine risultano pervenute almeno quattro candidature per ciascuna sezione del Collegio si procede con le elezioni.

4. Le candidature dovranno essere trasmesse mediante una delle seguenti modalità:
 - **a mezzo Posta Elettronica**, all'indirizzo protocollo@unibg.it. La candidatura deve essere sottoscritta con firma digitale o autografa: in quest'ultimo caso la candidatura deve essere scannerizzata e allegata alla e-mail.
Fanno fede l'orario e la data di ricevimento della casella di posta elettronica di arrivo.
 - **a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)**, all'indirizzo protocollo@unibg.legalmail.it esclusivamente da Pec personale. La candidatura deve essere sottoscritta con firma digitale o autografa: in quest'ultimo caso la candidatura deve essere scannerizzata e allegata alla pec.
Fanno fede l'orario e la data di ricevimento della casella di posta elettronica di arrivo.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo l'Ufficio Elettorale rende immediatamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.
6. Alla scadenza del termine di cui al comma 3 il Rettore rende immediatamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web dell'università.
7. La candidatura può essere ritirata solo mediante dichiarazione scritta con firma autografa o digitale, con le medesime modalità di cui al comma 4. La candidatura può essere ritirata entro i seguenti termini:
 - per le elezioni dei componenti del Senato Accademico entro le ore 12:00 del giorno che precede le votazioni;
 - per le elezioni dei componenti del Collegio di Disciplina entro le ore 12:00 dei due giorni lavorativi precedenti le votazioni.

A seguito del ritiro formale della candidatura l'Ufficio elettorale o il Rettore provvede all'immediato aggiornamento dell'elenco dei candidati, dandone la necessaria pubblicità.

8. Entro e non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature devono pervenire gli eventuali ricorsi, sui quali la Commissione elettorale delibera nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione degli stessi, provvedendo alle modifiche eventualmente necessarie.

Art. 8 Votazione

1. Il numero di preferenze esprimibile per ciascuna votazione è il seguente:
 - a. **Senato Accademico:**
 - n. 3 Direttori di Dipartimento: 2 preferenze
 - b. **Collegio di Disciplina:**
 - n. 6 componenti per la prima sezione: 3 preferenze
 - n. 6 componenti per la seconda sezione: 3 preferenze



- n. 6 componenti per la terza sezione: 3 preferenze

Art. 9

Seggio e Commissione elettorale

1. Il Seggio elettorale e la Commissione elettorale saranno costituiti con successivo provvedimento.

Art. 10

Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Per quanto altro non disciplinato dal presente provvedimento si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo.
2. In caso di necessità, con apposito Decreto Direttoriale, verranno definiti ulteriori aspetti di dettaglio relativi alla procedura elettorale.
3. Entro e non oltre due giorni dalla data di pubblicazione dell'esito della votazione devono pervenire gli eventuali ricorsi, sui quali la Commissione elettorale delibera nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione degli stessi.

Art. 11

Proclamazione degli eletti

1. Per le elezioni dei componenti del Senato Accademico risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti validi. A parità di voti risulta eletto il più anziano in servizio nella qualifica al momento della votazione; a parità di anzianità di servizio, il più anziano d'età.
2. Per le elezioni dei componenti del Collegio di Disciplina, per ciascuna sezione del Collegio, sono eletti componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di preferenze. I tre candidati che seguono, per ciascuna sezione del Collegio di Disciplina, sono eletti membri supplenti delle rispettive sezioni. In caso di parità di voti è eletto il candidato appartenente a un altro Ateneo. In caso di ulteriore parità o qualora non vi siano candidati appartenenti ad altro Ateneo, verrà eletto il candidato più anziano nel ruolo al momento della votazione e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato più anziano di età.
3. Il candidato, per essere eletto e poter far parte dell'organo, deve aver ottenuto un numero di preferenze superiore ad uno.
4. Il Rettore, con proprio decreto, proclama gli eletti e provvede a darne loro comunicazione.

Art. 12

Validità delle votazioni

1. Per la validità delle votazioni per l'elezione dei componenti del Senato Accademico è richiesta la partecipazione di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Per la validità delle votazioni per l'elezione dei componenti del Collegio di Disciplina non è richiesto un quorum di partecipazione.

Art. 13

Ufficio elettorale e Responsabile del procedimento

1. Presso l'Ufficio Supporto organi è istituito l'Ufficio elettorale che coadiuva il Rettore per le elezioni e cura gli adempimenti per lo svolgimento delle votazioni.
2. La Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Aponte – Ufficio Supporto organi dell'Università degli Studi di Bergamo – Viale Papa Giovanni XXIII (Palazzo Rezzara) – Bergamo, e-mail: ufficio.affarigenerali@unibg.it.



Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), solo per le finalità connesse alla gestione della procedura elettorale.
2. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile alla pagina web dedicata alla procedura.

Art. 15

Segnalazioni di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Università

In applicazione di quanto disposto dal d.lgs. 24/2023 (riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali) le persone che partecipano alla presente procedura possono segnalare al responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Ateneo comportamenti lesivi dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Amministrazione. Ai predetti soggetti segnalanti e agli enti di loro proprietà, o per i quali essi lavorano, sono garantite le misure di protezione di cui al capo III del d. lgs. 24/2023. Ai segnalanti è inoltre garantita una speciale tutela della riservatezza della loro identità personale, purché le segnalazioni siano presentate attraverso i canali dedicati predisposti dall'Amministrazione, ossia attraverso l'apposita piattaforma informatica raggiungibile al seguente indirizzo web: <https://unibg.whistleblowing.it/#/> o, in alternativa, attraverso la casella vocale raggiungibile al seguente numero di telefono: 035.205.2160. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ateneo, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione [Altri contenuti / Prevenzione della Corruzione / whistleblowing](#).

Art. 16

Pubblicità delle votazioni

1. Il presente decreto, così come ogni altro documento o informazione inerente le predette votazioni, è reso pubblico mediante il sito web dell'Università all'indirizzo <https://www.unibg.it/elezioni>
2. Il presente atto vale come convocazione degli elettori a partecipare alle votazioni.

Art. 17

Si dà incarico al Direttore Generale di eseguire il presente Decreto.

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)